



COMUNE DI PELUGO


Provincia Autonoma di Trento

Parere dell'Organo di Revisione

**Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016,
n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti
connessi**

Il revisore dei conti

dott. Marco Polla



Dati del Revisore dei Conti

MARCO POLLA

Indirizzo: Viale Dolomiti di Brenta n. 7-ter

Fraz. S. Antonio di Mavignola– 38086 PINZOLO (TN)

PEC: marco.polla@pec.odctrento.it

Il sottoscritto Marco Polla, revisore dei conti del Comune di Pelugo ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs n. 267/00 e dell'art. 39 della DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 di data 28 dicembre 2016, per il triennio 20.01.2017 - 19.01.2020, avendo ricevuto in data 18 dicembre 2018 dall'Ente la documentazione inerente la proposta di deliberazione Consigliare e la documentazione relativa alla Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 11, L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, - Ricognizione al 31.12.2017.

Premesso che

- Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 comma 1 stabilisce testualmente che: “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;
- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 (così come modificato dall'art. 7 L.P. n. 19/2016) gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione della proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.
- Sono previste delle deroghe normative a tale disposizione in relazione a casi precisamente identificati dalla normativa;
- Il Comune di Pelugo ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni in essere proponendo il mantenimento integrale delle stesse, esponendo per ciascuna società partecipata le ragioni di tale decisione.
- Considerato che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis della L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. n. 27 del 27.12.2010;

- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad € 250.000,00.- o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Visti

- Il D.Lgs. 175/2016;
- La L.P. 27/2010 e ss.mm;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 1/2016 di data 31.03.2016: provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- Il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa da parte del Segretario Comunale, per quanto di competenza;
- Il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui alle tabelle allegate alla stessa.

Marco Polla

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Si invita tuttavia l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipazioni. Nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:

- Terme Val Rendena S.p.A.: monitorare la gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, adottando i necessari provvedimenti in base alle risultanze degli stessi.

Pinzolo, 19 dicembre 2018

Il Revisore dei conti


Marco Polla

